

ALLEGATO A

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX. ART. 15 L.241/90  
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E  
RICERCA FINALIZZATE AD UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO  
ECONOMICA PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI  
INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA

TRA

l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della  
Regione Emilia-Romagna (in seguito indicata come “Agenzia”), rappresentata  
dal Direttore dott.ssa Rita Nicolini, domiciliato per la carica in Bologna, Viale  
Silvani 6, C.F. 91278030373, autorizzata a sottoscrivere il presente atto con  
Deliberazione di Giunta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

E

L’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile  
e Ambientale ICEA (di seguito indicata come “Università”), con sede in Via  
Marzolo n. 9 - 35131 Padova, Cod. Fiscale 80006480281 - P.IVA  
00742430283, rappresentato dal Direttore del Dipartimento ICEA Prof. Andrea  
Giordano, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio  
di Dipartimento del 20 ottobre 2022  
Di seguito definiti anche “Parti”.

Premesso che:

- l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile  
costituisce agenzia operativa ai sensi dell’articolo 43, comma 1, della L.R.  
6/2004 e provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte

le attività regionali di protezione civile a essa demandate dalla L.R. 1/2005;

- l’Agenzia è interessata a collaborare con un autorevole organismo universitario al fine di potenziare le proprie conoscenze sulla tematica oggetto dell’accordo, per il miglioramento della gestione e della mitigazione del rischio idraulico costiero;
- l’Università degli Studi di Padova, attraverso il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale – ICEA, ha acquisito e sviluppato da tempo specifiche competenze nel settore delle costruzioni marittime e della protezione della costa ed è interessata ad instaurare un rapporto di collaborazione istituzionale con l’Agenzia per lo sviluppo di attività didattiche e di ricerca sui temi della gestione integrata della zona costiera;
- il presente accordo prevede l’instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche finalizzati alla valutazione della risposta funzionale degli interventi specifici di difesa della costa bassa e sabbiosa della Regione Emilia-Romagna;
- l’Agenzia e l’Università attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tale comune obiettivo;
- ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 che stabilisce “le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e

privati. L'esecuzione di tali contratti sarà affidata, di norma, ai dipartimenti

...”;

- l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 stabilisce che “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- con riferimento all'Università degli Studi di Padova, risultano soddisfatti i requisiti di cui all'art. 5 comma 6 lettera c) e comma 7 del D. Lgs 50/2016;

- l'Università ha approvato lo schema del presente accordo in data 20 ottobre 2022 con delibera n. 10.6 del Consiglio del Dipartimento ICEA;

- l'Agenzia ha approvato lo schema del presente accordo e il relativo impegno di spesa in data \_\_\_ con delibera \_\_\_\_\_

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

(Finalità e oggetto)

1. Il presente accordo prevede l'instaurazione di un rapporto di reciproca collaborazione tra l'Agenzia e l'Università, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, per la realizzazione di studi e ricerche, nel settore della protezione civile e della sicurezza territoriale, della previsione e prevenzione del rischio idraulico costiero.

2. L'Agenzia ritiene opportuno stipulare il presente accordo con l'Università al fine di instaurare una proficua collaborazione, tramite attività pluriennali organizzate secondo una programmazione predefinita e concordata. Nello specifico si manifesta la necessità di procedere sviluppando i seguenti temi:

a) valutazione dello stato del litorale e delle criticità specifiche in relazione al rischio di erosione: supporto all'analisi dell'area oggetto d'indagine attraverso una rielaborazione degli studi esistenti e tenendo conto delle forzanti; supporto allo studio e all'individuazione delle criticità lungo la zona costiera.

b) in particolare, a partire dal quadro conoscitivo della costa emiliano-romagnola aggiornato al 2022, che costituisce l'Allegato I della Strategia di Gestione Integrata per la Difesa e l'Adattamento della Costa (GIDAC), si effettueranno nuovi approfondimenti volti a migliorare le conoscenze sui flussi e la dinamica dei sedimenti e sulla risposta delle diverse tipologie di opere di difesa nei diversi scenari meteomarini.

c) individuazione di interventi di difesa della costa a scala temporale quinquennale: supporto alla definizione delle possibili strategie di intervento con un approccio omogeneo, sostenibile ed integrato, in linea con quanto definito dalla strategia GIDAC, per la mitigazione del rischio di erosione costiera; supporto alla predisposizione di un programma di interventi specifici

per ciascuna cella morfologica del litorale ferrarese e del relativo piano di gestione;

d) Formazione e comunicazione della valutazione e gestione del rischio costiero: supporto alla formazione del personale dell’Agenzia; supporto alla comunicazione della valutazione e gestione del rischio costiero.

#### Art. 3

##### (Programma Pluriennale delle Attività)

1. I temi di cui al punto precedente saranno sviluppati secondo un Programma Pluriennale delle Attività, che costituisce parte integrante del presente accordo - allegato “B” alla richiamata delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2022 – sviluppato per Ambiti articolati a loro volta in Attività, con l’individuazione, per ognuna di queste, di obiettivi e risultati attesi, declinati nell’arco di durata dell’accordo in oggetto.

2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate dall’Agenzia e dall’Università nel rispetto delle procedure interne previste dalle singole parti.

#### Art. 4

##### (Responsabili e Comitato Tecnico a carattere temporaneo)

1. Per l’Agenzia il Responsabile dell’attuazione del presente accordo è \_\_\_\_;

2. Per l’Università i Responsabili Scientifici delle attività sono \_\_\_\_;

3. Per la gestione delle attività di cui al presente accordo viene costituito un Comitato Tecnico a carattere temporaneo così composto:

a. per l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, \_\_\_\_;

b. per il Settore Difesa del Territorio della Regione Emilia-Romagna -

Area Difesa del suolo, della costa e bonifica, \_\_\_\_\_;

c. per l'Università, \_\_\_\_\_, responsabili scientifici dell'accordo;

4. È facoltà degli Enti rappresentati nel Comitato Tecnico provvedere alla sostituzione dei componenti di rispettiva spettanza dandone tempestiva comunicazione scritta a tutti gli altri, previo assenso del Comitato Stesso.

5. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi.

6. I compiti del Comitato tecnico consistono:

- nella pianificazione delle attività da svolgersi, che non necessariamente devono contemplare tutte le tipologie elencate nell'allegato B, che sarà definita in un documento di programmazione triennale condiviso, che potrà essere oggetto di modifiche e revisione concordate nel corso della durata dell'accordo;
- nella formulazione di proposte, modifiche e miglioramenti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del programma pluriennale delle attività, nonché in merito agli aspetti organizzativi, gestionali;
- nella redazione dei documenti di valutazione congiunta, attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti.

7. Il comitato nomina un gruppo di lavoro tecnico che lo coadiuva nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

8. In relazione ad eventuali necessità che dovessero insorgere nella conduzione delle attività previste, il comitato potrà invitare alle proprie riunioni altri soggetti interessati.

9. La funzione di coordinatore del Comitato Tecnico è affidata al \_\_\_\_\_

#### Art. 5

(Modalità di attuazione e responsabilità delle parti)

1. L'Università realizzerà le attività programmate all'interno del Programma pluriennale delle attività sulla base di modalità concordate con l'Agenzia.

2. L'Università si impegna a svolgere le attività programmate con continuità per l'intero periodo concordato, rispettando i termini previsti, e a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle interruzioni e delle modifiche operative che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

3. Ai responsabili scientifici dell'Università spetterà il compito di organizzare l'impiego delle risorse umane e materiali che risulteranno necessarie per lo svolgimento delle rispettive attività.

4. L'Agenzia metterà a disposizione risorse umane, dati, relazioni, documenti e rilievi già nella sua disponibilità ed eventuale strumentazione necessaria all'espletamento delle attività previste nel presente accordo.

5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo al personale dell'Agenzia.

#### Art. 6

##### (Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)

1. L'Agenzia si impegna ad erogare un contributo a rimborso delle spese sostenute dall'Università, per l'attuazione delle attività da svolgere in collaborazione, per un importo massimo di € 120.000,00 (centoventimila euro).

2. Detto contributo verrà liquidato come segue:

a. € 30.000,00 a titolo di anticipo, al fine di consentire l'avvio dell'attività, a seguito della sottoscrizione dell'accordo;

b. € 45.000,00, previa approvazione da parte del Comitato Tecnico delle

attività svolte nel 2023;

c. il saldo pari a € 45.000,00 alla conclusione delle attività, previa approvazione da parte del Comitato Tecnico delle attività svolte nel 2024, previa presentazione di relazione conclusiva e ulteriori elaborati concordati tra le parti.

3. L'erogazione da parte dell'Agenzia delle tranches – relative alle attività espletate nelle annualità di riferimento – avverrà a valle della redazione dei documenti di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

4. L'oggetto del rimborso spese è strettamente connesso all'attività di interesse comune delle parti svolta dall'Università. Le somme erogate saranno utilizzate dall'Università integralmente per le attività del presente accordo.

5. Le voci di costo comprendono l'impegno di personale strutturato e non, spese di missione e di materiale di consumo e spese generali di volta in volta necessarie per lo svolgimento delle attività. È ammessa l'attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca finalizzati all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

6. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti del presente accordo, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolta in collaborazione dall'Università e dall'Agenzia regionale, che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i..



Art. 7

(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione dell'accordo)

1. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione - cui si provvede con firma digitale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - fino al 31/12/2024.

2. Le parti potranno concordare con atto scritto la proroga del presente accordo qualora, per cause imprevedibili e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per l'ultimazione delle attività previste. Tale proroga non potrà comportare maggiori oneri.

3. Le parti possono risolvere il presente accordo in ogni momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli impegni assunti dalla controparte, per sopravvenute modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.

4. In caso di risoluzione anticipata, saranno liquidate dall'Agenzia le spese sostenute dall'Università fino alla data di risoluzione dell'accordo e le obbligazioni giuridiche già contratte fino al ricevimento della nota di preavviso (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, saranno riconosciuti gli importi per gli impegni di spesa assunti e non più revocabili per l'attivazione di assegni di ricerca, borse di ricerca, ecc.).

Art. 8

(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)

1. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca oggetto del presente accordo è congiunta fra le Parti che potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. L'Università si impegna a consegnare all'Agenzia per ciascun

prodotto sviluppato il file sorgente in formato editabile.

2. Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

3. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto del presente accordo.

4. L'Università potrà comunque sempre utilizzare a titolo gratuito e in perpetuo i Risultati per finalità di didattica e di ricerca istituzionale, con espressa esclusione di attività di ricerca commerciale svolta in conto terzi.

5. L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di divulgare, in tutto o in parte, i Risultati delle attività oggetto del presente accordo previa trasmissione in via riservata all'Agenzia della bozza della pubblicazione e/o della divulgazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della divulgazione/dell'invio della stessa a soggetti terzi.

6. L'Agenzia avrà facoltà di comunicare per iscritto all'Università, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

7. Ove l'Agenzia ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla pubblicazione e/o all'attività di divulgazione.

8. Tale autorizzazione non sarà necessaria per tutte le cognizioni già disponibili in letteratura o trascorsi 5 (cinque) anni dal termine del presente contratto.

9. L'Università si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o divulgazioni/presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo.

#### Art. 9

(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di riservatezza)

1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto del presente accordo, potrà mettere a disposizione dell'Università informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione Emilia-Romagna.

2. L'Università si impegna a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto nell'accordo, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia.

#### Art. 10

(Protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali (di seguito denominato GDPR).

2. Le parti, anche nella fase di attuazione del presente accordo, sono tenute a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati delle informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi

degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

3. Per l'esecuzione del presente accordo, qualora sia necessario trattare i dati personali di titolarità dell'Agenzia, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito accordo che verrà all'uopo successivamente sottoscritto, l'Università quale Responsabile dei dati personali trattati in esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nell'accordo medesimo.

4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di impegnarsi, tramite i referenti dell'accordo di cui al precedente articolo 3, di concerto con il/la responsabile della struttura che effettua la raccolta dei dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole attività concretamente discendenti dal presente accordo, e qualora le stesse prevedano il trattamento di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e delle informazioni da fornire loro.

#### Art. 11

##### (Copertura assicurativa)

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei rispettivi dipendenti o collaboratori a vario titolo impegnati nelle attività oggetto del presente accordo, ai sensi della vigente disciplina.

2. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture assicurative con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.

Art. 12

(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

3. Le attività oggetto del presente accordo saranno svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell'ambito della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di lavoro o altri eventi occasionali.

4. Le parti si impegnano a fornire l'informazione reciproca sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare le risorse umane nell'ambito delle attività oggetto dell'accordo e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.

5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 13

(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente accordo, al rispetto delle norme citate e delle eventuali successive modificazioni.

2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell'esecuzione delle attività inerenti il presente accordo, è tenuto ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la risoluzione dell'accordo, sul rispetto degli obblighi di comportamento previsti dai sopracitati codici e regolamenti.

#### Art. 14

##### (Controversie)

1. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e dalla normativa universitaria applicabile in materia. Ogni controversia che dovesse insorgere nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento, non componibile in via amichevole, sarà risolta dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

#### Art. 15

##### (Registrazione)

1. La registrazione del presente accordo è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.

2. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Università degli Studi di Padova

Il Direttore del Dipartimento ICEA Prof. Andrea Giordano

(firmato digitalmente)

Per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna

Il Direttore Dott.ssa Rita Nicolini

(firmato digitalmente)